

## Regolamento organizzativo

(In base alla delibera del Consiglio di fondazione del 08/02/2016)

### Edizione 01.2016

#### Indice

A. Struttura organizzativa .....	3
1. Assicuratore previdenziale.....	3
2. Affiliazione alla Fondazione .....	3
3. Struttura della previdenza .....	3
4. Fondi della cassa di previdenza.....	3
5. Investimenti e grado di copertura.....	3
6. Accantonamenti e riserve .....	4
B. Consiglio di fondazione .....	4
7. Composizione.....	4
8. Durata del mandato .....	4
9. Requisiti di eleggibilità .....	4
10. Procedura elettorale ordinaria .....	4
11. Procedura elettorale semplificata .....	5
12. Termine del mandato .....	5
13. Procedura elettorale per nomine sostitutive.....	5
14. Nomina e costituzione .....	6
15. Riunioni .....	6
16. Compiti.....	6
C. Commissioni previdenziali .....	8
17. Scopo.....	8
18. Composizione .....	8
19. Nomina .....	8
20. Costituzione .....	8
21. Riunioni .....	8
22. Compiti.....	8
23. Delibere .....	9
24. Diritto di consultazione .....	9
D. Datore di lavoro.....	10
25. Compiti.....	10
E. Segreteria della Fondazione .....	10
26. Organizzazione e compiti .....	10
F. Amministrazione e gestione patrimoniale .....	10

27.	Organizzazione e compiti dell'amministrazione .....	10
28.	Organizzazione e compiti dell'ufficio per la gestione patrimoniale .....	11
G.	Organo di revisione e perito in materia di previdenza professionale .....	11
29.	Organo di revisione .....	11
30.	Perito in materia di previdenza professionale .....	11
H.	Costi.....	11
31.	Costi.....	11
I.	Responsabilità, integrità e lealtà dei responsabili .....	11
32.	Norme di comportamento.....	11
33.	Responsabilità .....	12
J.	Rendicontazione .....	12
34.	Principi .....	12
K.	Disposizioni finali.....	12
35.	Primo Consiglio di fondazione .....	12
36.	Validità .....	12

## **A. Struttura organizzativa**

### **1. Assicuratore previdenziale**

Scopo di Allianz Pension Invest - Fondazione collettiva semiautonoma di previdenza professionale (di seguito: Fondazione) è l'attuazione della previdenza professionale ai sensi della LPP e delle relative disposizioni attuative per la tutela di lavoratori e datori di lavoro, secondo quanto disposto dall'art. 4 e dall'art. 44 cpv. 1 LPP, nonché dei loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche di vecchiaia, decesso e invalidità.

Le prestazioni della Fondazione corrispondono come minimo a quelle della LPP. La Fondazione ha facoltà di fornire prestazioni previdenziali superiori al minimo di legge.

La Fondazione è iscritta al registro della previdenza professionale ai sensi dell'art. 48 LPP ed è soggetta a sorveglianza da parte dell'Autorità di vigilanza degli istituti di previdenza LPP e delle fondazioni del Cantone di Zurigo (BVS).

### **2. Affiliazione alla Fondazione**

Per i dipendenti di ogni datore di lavoro affiliato alla Fondazione viene costituita, ai sensi della legge e delle disposizioni contrattuali, una cassa di previdenza amministrata separatamente dal punto di vista organizzativo e contabile.

L'affiliazione alla Fondazione avviene tramite la sottoscrizione di un contratto di affiliazione tra la Fondazione e il datore di lavoro.

### **3. Struttura della previdenza**

La Fondazione gestisce una cassa di previdenza per ogni datore di lavoro affiliato sulla base di un contratto di affiliazione.

In seguito all'affiliazione viene a costituirsi un rapporto di affiliazione tra la Fondazione e il datore di lavoro e un rapporto previdenziale tra la Fondazione e il personale assicurato del datore di lavoro. Tali rapporti vengono disciplinati dai relativi contratti ovvero tramite l'emissione di disposizioni regolamentari da parte del Consiglio di fondazione. I contratti e le altre basi regolamentari sono costituiti principalmente da:

- a) contratto di affiliazione, per quanto riguarda il rapporto di affiliazione;
- b) piano previdenziale con le "Disposizioni regolamentari particolari" (DRP) e le "Disposizioni regolamentari generali" (DRG), per quanto riguarda il rapporto previdenziale.

Le "Disposizioni regolamentari generali" possono essere rese disponibili in formato elettronico oppure in altra forma accessibile a datore di lavoro e assicurati.

Per coprire i rischi di decesso e invalidità la Fondazione stipula i necessari contratti assicurativi con imprese di assicurazione soggette alla vigilanza della Confederazione e scelte dal Consiglio di fondazione. Contraente e beneficiario di detti contratti è la Fondazione. Eventuali pretese degli aventi diritto si considerano avanzate esclusivamente nei confronti della Fondazione.

Il Regolamento organizzativo disciplina l'organizzazione della Fondazione e della cassa di previdenza e definisce i necessari uffici definendone mansioni e competenze.

### **4. Fondi della cassa di previdenza**

I fondi gestiti dalla cassa di previdenza sono costituiti dai fondi liberi e dalle riserve dei contributi del datore di lavoro (con o senza rinuncia all'utilizzazione). Tra le casse di previdenza non esiste alcun rapporto di solidarietà.

### **5. Investimenti e grado di copertura**

La strategia di investimento viene definita in modo unitario a livello di Fondazione per tutte le casse di previdenza. La Fondazione stila un bilancio comune di tutte le casse di previdenza e calcola il grado di copertura a livello di Fondazione.

L'allegato al conto annuale riporta il grado di copertura delle casse di previdenza suddividendole in due gruppi: casse con copertura insufficiente e casse con copertura in eccesso. Per maggiori dettagli si rimanda al Regolamento in materia di investimenti e al Regolamento di risanamento relativo alle contromisure in caso di copertura insufficiente.

## **6. Accantonamenti e riserve**

Per compensare eventuali oscillazioni sul piano tecnico-assicurativo e finanziario, a livello di Fondazione vengono gestiti accantonamenti e riserve per tutte le casse di previdenza. Per maggiori dettagli si rimanda al Regolamento sulla determinazione della politica degli accantonamenti.

## **B. Consiglio di fondazione**

### **7. Composizione**

Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Fondazione ed è composto da un numero di membri compreso tra un minimo di quattro e un massimo di otto suddivisi in egual numero tra rappresentanti dei datori di lavoro e rappresentanti dei dipendenti.

### **8. Durata del mandato**

Il mandato per il Consiglio di fondazione ha durata quadriennale. I membri del Consiglio di fondazione possono essere rieletti.

### **9. Requisiti di eleggibilità**

Rientrano tra i possibili candidati alla carica di rappresentante dei dipendenti nel Consiglio di fondazione i lavoratori dipendenti assicurati presso la Fondazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato non disdettato presso un datore di lavoro affiliato alla Fondazione e sede di lavoro in Svizzera. Non rientrano invece tra i possibili candidati i lavoratori dipendenti che ricoprono la carica di rappresentante del datore di lavoro nella commissione previdenziale della cassa di previdenza o che, sulla base della propria attività, sono da assimilare ai datori di lavoro.

Rientrano tra i possibili candidati alla carica di rappresentante dei datori di lavoro nel Consiglio di fondazione, a condizione di essere assicurati presso la Fondazione, i lavoratori indipendenti nonché i lavoratori dipendenti che ricoprono una funzione direttiva con contratto di lavoro a tempo indeterminato non disdettato presso un datore di lavoro affiliato alla Fondazione e sede di lavoro in Svizzera. La candidatura è aperta inoltre ai lavoratori indipendenti e dipendenti che ricoprono la carica di rappresentante dei datori di lavoro nella commissione previdenziale della cassa di previdenza.

Per la candidatura sono indispensabili solide conoscenze in materia di previdenza professionale. Il Consiglio di fondazione in carica può respingere le candidature che non soddisfano i requisiti.

Se un membro del Consiglio di fondazione si ritira dalla carica prima della fine del mandato, per il restante periodo del mandato viene eletto un sostituto.

### **10. Procedura elettorale ordinaria**

Per l'elezione del Consiglio di fondazione si applica la seguente procedura ordinaria:

- a) I rappresentanti dei datori di lavoro delle commissioni previdenziali propongono, per ciascuna cassa di previdenza, al massimo un candidato alla funzione di rappresentante dei datori di lavoro nel Consiglio di fondazione. I rappresentanti dei dipendenti delle commissioni previdenziali propongono, per ciascuna cassa di previdenza, al massimo un candidato alla funzione di rappresentante dei dipendenti nel Consiglio di fondazione.
- b) I membri in carica del Consiglio di fondazione possono ricandidarsi senza che la loro nomina debba essere proposta da una commissione previdenziale. Se almeno la metà dei membri del Consiglio di fondazione si ricandida, si applica la procedura semplificata.

- c) Ad ogni elezione viene stilata una lista elettorale con i nominativi di tutti i candidati alla funzione di rappresentante dei datori di lavoro e rappresentante dei dipendenti (inclusi i membri del Consiglio di fondazione che si ricandidano).
- d) Se il numero di candidati per un gruppo di rappresentanti è pari al numero di seggi disponibili per tale gruppo in seno al Consiglio di fondazione, questi candidati si considerano automaticamente eletti.
- e) Ai fini dell'elezione, la lista elettorale viene inoltrata a tutte le commissioni previdenziali.
- f) Con il recapito di tale lista si richiede ai rappresentanti dei datori di lavoro delle commissioni previdenziali di eleggere tanti candidati alla funzione di rappresentante dei datori di lavoro quanti sono i seggi disponibili per tale gruppo di rappresentanti.
- g) Analogamente, con il recapito della suddetta lista si richiede ai rappresentanti dei dipendenti delle commissioni previdenziali di eleggere tanti candidati alla funzione di rappresentante dei dipendenti quanti sono i seggi disponibili per tale gruppo di rappresentanti.
- h) Risultano eletti i candidati che ricevono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è considerato eletto il candidato assicurato con il contratto di affiliazione in corso da più tempo senza soluzione di continuità. I candidati non eletti vengono inseriti in una lista di riserva per un'eventuale nomina successiva a membri sostitutivi.
- i) Lo scrutinio delle votazioni è di competenza della segreteria della Fondazione. La lista elettorale è considerata nulla se il numero dei candidati è superiore al numero dei seggi disponibili, se riporta i nomi di persone non candidate all'elezione o se non perviene alla segreteria della Fondazione entro i termini previsti. Il risultato elettorale viene messo a verbale, sottoscritto dalla segreteria della Fondazione e pubblicato.

### **11. Procedura elettorale semplificata**

Se almeno la metà dei membri del Consiglio di fondazione si ricandida, questi candidati sono considerati automaticamente rieletti.

L'elezione dei seggi rimanenti avviene secondo la procedura valida per la nomina sostitutiva.

L'elezione successiva deve tenersi obbligatoriamente secondo la procedura ordinaria se richiesto almeno un anno prima della scadenza del mandato ordinario da minimo il 10% di tutte le commissioni previdenziali o da 20 commissioni previdenziali una volta resi noti i membri del Consiglio di fondazione eletti con la procedura semplificata.

### **12. Termine del mandato**

I rappresentanti dei dipendenti escono automaticamente dal Consiglio di fondazione quando cessa il loro rapporto di lavoro con il datore di lavoro affiliato.

I rappresentanti dei datori di lavoro escono automaticamente dal Consiglio di fondazione alla cessazione della loro assicurazione nell'ambito del rapporto di affiliazione.

In caso di risoluzione del contratto di affiliazione escono dal Consiglio di fondazione, alla data di risoluzione del contratto, tutti i rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro affiliati alla Fondazione tramite detto contratto.

Ogni membro del Consiglio di fondazione può rimettere il mandato per iscritto in qualsiasi momento con effetto alla fine del mese successivo. Non è consentito rimette il mandato in tempo inopportuno.

### **13. Procedura elettorale per nomine sostitutive**

Qualora risulti un posto vacante mentre il Consiglio di fondazione è in carica, il Consiglio elegge un membro sostitutivo fra i candidati non eletti della precedente elezione, in ordine di voti ricevuti.

Se, in caso di posti vacanti fra i rappresentanti dei dipendenti o dei datori di lavoro, non sono disponibili candidati non eletti della precedente elezione, la segreteria della Fondazione presenta al Consiglio di fondazione delle proposte per l'assegnazione dei mandati.

L'elezione dei candidati proposti avviene secondo la procedura ordinaria.

Il Consiglio di fondazione può rinunciare all'assegnazione dei posti vacanti finché conserva una composizione paritetica con un minimo di quattro membri.

#### **14. Nomina e costituzione**

Il Consiglio di fondazione si costituisce autonomamente ed elegge presidente e vicepresidente. Il presidente viene eletto a turno tra i rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro. Il Consiglio di fondazione ha facoltà, mediante corrispondente disposizione, di disciplinare diversamente l'assegnazione della presidenza. L'elezione avviene a maggioranza semplice.

#### **15. Riunioni**

Il Consiglio di fondazione viene convocato dal presidente e si riunisce ogni volta che è necessario, tuttavia almeno una volta all'anno.

Ogni membro può richiedere la convocazione del Consiglio di fondazione presentando domanda scritta al presidente.

Il Consiglio di fondazione viene convocato dal presidente con dieci giorni di anticipo tramite l'invio di un invito scritto contenente l'ordine del giorno. Sono consentite eccezioni in presenza del consenso di tutti i membri del Consiglio di fondazione.

Le riunioni sono presiedute dal presidente e, in caso di sua impossibilità, dal vicepresidente.

Alle riunioni partecipa anche un rappresentante della segreteria della Fondazione con diritto di voto consultivo. Se necessario, è possibile richiedere la partecipazione di altri funzionari a titolo consultivo.

Per ogni riunione a cui partecipano, i membri del Consiglio di fondazione ricevono dalla Fondazione una congrua indennità.

Il Consiglio di fondazione ha facoltà di deliberare in presenza della maggioranza dei membri in carica. Le delibere riguardanti eventuali modifiche al Regolamento organizzativo richiedono una maggioranza di due terzi; tutte le altre delibere, fatto salvo quanto previsto ai punti 7 ed 8, richiedono la maggioranza semplice. In caso di parità, il voto del presidente o, in sua assenza, quello del vicepresidente vale doppio.

Le delibere possono essere adottate anche mediante circolazione degli atti se nessuno dei membri richiede la convocazione del Consiglio e non vi è alcuna astensione dal voto. Le delibere mediante circolazione degli atti non richiedono l'unanimità e vengono messe a verbale nella riunione successiva. Trattative e delibere devono essere messe a verbale.

Le delibere relative alle istanze di emanazione e modifica dello Statuto, alla scelta dell'impresa di assicurazione con cui la Fondazione, al fine di realizzare il proprio scopo, conclude contratti assicurativi a copertura di tutti i rischi o di singoli rischi nonché relative alla decisione circa un'eventuale fusione o scioglimento della Fondazione, richiedono tuttavia il consenso di almeno due terzi dei membri in carica del Consiglio di fondazione.

#### **16. Compiti**

Il Consiglio di fondazione gestisce la Fondazione nel rispetto di leggi e ordinanze nonché delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti e delle direttive dell'autorità di vigilanza.

Il Consiglio di fondazione delibera su tutte le questioni che la legge, lo Statuto, il Regolamento organizzativo o un altro eventuale accordo non demandano ad altre persone o organi, in particolare a una commissione o a un comitato, alla commissione previdenziale, all'assicuratore, alla segreteria della Fondazione, all'amministrazione, all'organo di revisione o al perito in materia di previdenza professionale.

Il Consiglio di fondazione ha facoltà di affidare a terzi tutti i compiti ma rimane responsabile per i compiti intrasmissibili e inalienabili indicati di seguito.

Compiti intrasmissibili e inalienabili:

- a) definizione del sistema di finanziamento;
- b) definizione degli obiettivi in materia di prestazioni e dei piani di previdenza, nonché dei principi per l'impiego dei fondi liberi;
- c) emanazione e modifica di regolamenti;
- d) allestimento e approvazione del conto annuale;
- e) definizione del tasso di interesse tecnico e delle altre basi tecniche;
- f) definizione dell'organizzazione;
- g) organizzazione della contabilità;
- h) definizione della cerchia degli assicurati e informazione degli stessi;
- i) formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- j) nomina e revoca delle persone incaricate della gestione;
- k) designazione e revoca del perito in materia di previdenza professionale e dell'ufficio di revisione;
- l) decisione riguardo alla riassicurazione integrale o parziale dell'istituto di previdenza e all'eventuale riassicuratore;
- m) definizione degli obiettivi e dei principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione del processo d'investimento e di sorveglianza dello stesso;
- n) verifica periodica della concordanza a medio e lungo termine tra l'investimento patrimoniale e gli impegni;
- o) definizione delle condizioni per il riscatto di prestazioni.

Il Consiglio di fondazione decide in particolare circa:

- a) modifiche dello Statuto;
- b) il Regolamento organizzativo, che disciplina in particolare organizzazione e amministrazione della Fondazione, procedure elettorali, organi nonché diritti e doveri e loro delega;
- c) il Regolamento in materia di investimenti, che disciplina in particolare obiettivi, principi, direttive, compiti e competenze ai fini dell'amministrazione del patrimonio della Fondazione;
- d) la strategia di investimento e la banda di oscillazione tattica sulla base della capacità di rischio sotto il profilo della politica dell'investimento;
- e) il Regolamento per la liquidazione parziale, che disciplina in particolare i requisiti e la procedura per la liquidazione parziale della Fondazione e delle casse di previdenza affiliate;
- f) il Regolamento di risanamento relativo alle contromisure in caso di copertura insufficiente;
- g) il Regolamento sulla determinazione della politica degli accantonamenti;
- h) il Regolamento sui costi;
- i) il Regolamento "Norme di comportamento per i responsabili";
- j) il Regolamento previdenziale e i documenti regolamentari alla base del rapporto di affiliazione e del rapporto previdenziale nel quadro delle possibilità e dei piani previdenziali fissati con l'assicuratore.

Oltre ai compiti previsti dalla legge e a quelli sopra elencati, al Consiglio di fondazione compete anche:

- a) la definizione del tasso di interesse per l'avere di vecchiaia di ciascun assicurato sulla base della situazione finanziaria della Fondazione. Il tasso da applicare agli averi di coloro vanno in pensione o lasciano la Fondazione in corso d'anno viene stabilito a inizio anno; il tasso da applicare agli averi di vecchiaia disponibili alla fine dell'anno viene stabilito con effetto retroattivo e può variare rispetto al tasso fissato a inizio anno;
- b) la scelta dell'assicuratore e la stipula del contratto assicurativo per le riassicurazioni stabilite;
- c) la definizione di una quota percentuale forfettaria delle eccedenze assegnate a tutte le collettività di assicurati da destinare alle riserve tecniche e agli accantonamenti della Fondazione;
- d) la costituzione di commissioni e comitati a cui assegnare, nel quadro di un regolamento o di una deliberazione speciale, la preparazione e l'attuazione di delibere, il monitoraggio di attività o lo svolgimento di altri compiti;
- e) la designazione delle persone con diritto di firma e la definizione della modalità di firma, tenendo conto della limitazione per cui è ammessa solo la firma collettiva a due;
- f) la definizione di congrue indennità forfettarie (max. CHF 500 per giornata di seduta) per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di fondazione e a quelle di commissioni e comitati;
- g) la decisione in merito a fusione e scioglimento della Fondazione e l'inoltro delle richieste alle autorità competenti;
- h) la nomina di segreteria, amministrazione, ufficio per la gestione patrimoniale, organo di revisione e perito in materia di previdenza professionale;
- i) l'approvazione annuale dell'operato di segreteria e amministrazione (procedura di discarico);
- j) la decisione annuale circa un eventuale adeguamento di rendite di vecchiaia e rendite per superstiti e di invalidità all'andamento dei prezzi.

Nelle commissioni e nei comitati possono essere rappresentati anche segreteria ed esperti esterni. Nei limiti del proprio ambito di competenza, commissioni e comitati deliberano a maggioranza semplice. Le delibere adottate e l'attuazione dei compiti assegnati sono oggetto di comunicazione durante le riunioni del Consiglio di fondazione.

Il Consiglio di fondazione sorveglia e controlla:

- a) il rispetto dello scopo della Fondazione;
- b) l'osservanza delle disposizioni legali e regolamentari;
- c) l'attività di investimento, richiedendo relazioni periodiche;
- d) l'amministrazione e gli ulteriori servizi integrativi forniti dalla segreteria della Fondazione.

## **C. Commissioni previdenziali**

### **17. Scopo**

La commissione previdenziale è l'organo competente per le questioni che interessano la cassa di previdenza del datore di lavoro e per la tutela degli interessi degli assicurati della cassa di previdenza nei confronti della Fondazione e del datore di lavoro.

### **18. Composizione**

La commissione previdenziale è composta da un numero pari di rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti (minimo un rappresentante per parte).

### **19. Nomina**

Il datore di lavoro sceglie i membri che lo rappresentano.

I dipendenti scelgono tra le proprie fila i membri che li rappresentano, con scrutinio segreto e a maggioranza semplice. Sono eletti i candidati che ricevono il maggior numero di voti al primo scrutinio. In caso di parità dei voti viene eletto il candidato che ha maturato una maggiore anzianità di servizio. Il candidato eletto può rinunciare al mandato.

La carica è a tempo indeterminato, salvo diversamente previsto dalla commissione previdenziale, e termina con la risoluzione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro o su richiesta del rappresentante dei dipendenti. In tal caso è necessaria l'elezione di un sostituto.

Eventuali modifiche relative alla composizione della commissione previdenziale devono essere comunicate tempestivamente.

### **20. Costituzione**

La commissione previdenziale si costituisce autonomamente. Ogni membro ha un voto.

Il presidente viene eletto a turno tra i rappresentanti dei dipendenti e i rappresentanti del datore di lavoro. Il Consiglio di fondazione ha facoltà, mediante corrispondente delibera, di disciplinare diversamente l'assegnazione della presidenza. L'elezione avviene a maggioranza semplice.

### **21. Riunioni**

La commissione previdenziale si riunisce su richiesta della metà dei suoi membri o quando necessario.

### **22. Compiti**

- a) Informazione degli assicurati circa la risoluzione del contratto nell'ambito del rapporto di affiliazione.
- b) Presa d'atto dei documenti regolamentari alla base del rapporto previdenziale e scelta del piano previdenziale valido per la cassa di previdenza nei limiti delle possibilità definite dalla Fondazione. Eventuali modifiche del piano previdenziale devono rispettare la legge, lo Statuto, il contratto di



- affiliazione e l'organizzazione della Fondazione e devono essere approvate dalla segreteria della Fondazione.
- c) Verifica del versamento dei contributi (dei dipendenti e del datore di lavoro) alla Fondazione da parte del datore di lavoro. La commissione previdenziale viene informata di eventuali contributi regolamentari arretrati se questi non vengono versati entro tre mesi dal termine di pagamento concordato.
  - d) Ricezione, lavorazione ed eventuale inoltro di tutte le questioni, richieste e proposte dei datori di lavoro e degli assicurati riguardanti la cassa di previdenza.
  - e) Decisione circa l'impiego per la cassa di previdenza della quota di eccedenze non destinata alla costituzione di riserve tecniche e accantonamenti, se le eccedenze non vanno accreditate sugli averi di risparmio degli assicurati.
  - f) Presa d'atto e inoltro agli assicurati dei dati e delle informazioni messi a disposizione dalla cassa di previdenza.
  - g) Nomina delle persone che rappresentano, con potere di firma legale, la cassa di previdenza nei confronti del Consiglio di fondazione e della segreteria della Fondazione.
  - h) Elezione dei membri del Consiglio di Fondazione.
  - i) Accertamento della prevedibile sussistenza dei requisiti per una liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza e comunicazione immediata alla segreteria della Fondazione.
  - j) Espletamento di tutti gli altri compiti e obblighi stabiliti dalle disposizioni e dai regolamenti validi riguardanti il rapporto previdenziale e di affiliazione.

Nel caso di una distribuzione volontaria di fondi collettivi della cassa di previdenza, competono inoltre alla commissione previdenziale i seguenti compiti:

- a) definizione della data di riferimento per il calcolo dell'importo dei fondi da ripartire e comunicazione alla segreteria della Fondazione;
- b) determinazione dei fondi ovvero della quota di fondi da ripartire e comunicazione alla segreteria della Fondazione;
- c) conferimento alla segreteria della Fondazione dell'incarico di stesura di un piano di ripartizione;
- d) conferimento alla segreteria della Fondazione dell'incarico di stesura di un piano di ripartizione derogante alle DRG;
- e) autorizzazione di un piano di ripartizione derogante alle DRG;
- f) comunicazione agli assicurati e ai beneficiari di rendita di motivo, beneficiari, criteri di ripartizione, quota individuale dell'importo complessivo dei fondi destinati alla ripartizione.

Nel caso di una distribuzione obbligatoria di fondi collettivi della cassa di previdenza in seguito a liquidazione parziale della cassa di previdenza, competono inoltre alla commissione previdenziale i compiti di cui al Regolamento per la liquidazione parziale.

## 23. Delibere

La commissione previdenziale ha facoltà di deliberare in presenza di oltre la metà dei suoi membri.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente vale doppio. Le riunioni vengono messe a verbale; questo deve essere inoltrato alla segreteria della Fondazione e il Consiglio di Fondazione può prenderne visione.

Le delibere possono essere adottate anche mediante circolazione degli atti se nessuno dei membri richiede una convocazione del Consiglio e non vi è alcuna astensione dal voto. Le delibere mediante circolazione degli atti non richiedono l'unanimità e vengono messe a verbale nella riunione successiva. Trattative e delibere devono essere messe a verbale.

Le delibere che comportano per il datore di lavoro il versamento di contributi maggiori possono essere adottate solo con il consenso di quest'ultimo.

Il Consiglio di fondazione e la segreteria della Fondazione hanno facoltà di verificare se le delibere della commissione previdenziale sono conformi alla legge e ai regolamenti della Fondazione.

## 24. Diritto di consultazione

La commissione previdenziale ha il diritto di consultare presso la Fondazione tutti i documenti riguardanti la propria cassa di previdenza necessari all'espletamento dei propri compiti. Relazione di esercizio e relazione

dell'organo di revisione vanno inviate alla commissione previdenziale. A tale riguardo, la Fondazione è obbligata a fornire le informazioni necessarie.

## **D. Datore di lavoro**

### **25. Compiti**

Ogni datore di lavoro è tenuto a designare per la cassa di previdenza una propria commissione previdenziale paritetica ai sensi dello Statuto e delle disposizioni del presente regolamento.

Egli è inoltre tenuto a garantire il corretto svolgimento dell'elezione di detta commissione e a comunicare alla segreteria della Fondazione i nominativi dei rappresentanti dei dipendenti e del datore di lavoro.

Il datore di lavoro ha inoltre l'obbligo di informare gli assicurati circa i loro diritti di informazione.

Il datore di lavoro inoltra i certificati di previdenza personali agli assicurati in modo tale che il contenuto dei documenti non sia accessibile né a terzi né allo stesso datore di lavoro ma esclusivamente agli interessati e tiene a disposizione per la consultazione i documenti determinanti per il rapporto previdenziale.

Qualora sussistano i requisiti per una liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza, il datore di lavoro ne dà comunicazione immediata.

Il datore di lavoro adempie a tutti i compiti e obblighi stabiliti dalle disposizioni e dai regolamenti validi riguardanti il rapporto previdenziale e di affiliazione.

## **E. Segreteria della Fondazione**

### **26. Organizzazione e compiti**

La segreteria viene nominata dal Consiglio di fondazione e si occupa dell'intera gestione. Essa adempie ai doveri che la legge le impone, controlla e assicura l'osservanza delle disposizioni regolamentari e di altri obblighi, rappresenta la Fondazione verso l'esterno negli ambiti di competenza conferitile dal Consiglio di fondazione e svolge ulteriori mansioni che richiedono un accordo scritto (ad es. gestione della contabilità). La segreteria della Fondazione adempie ai propri compiti nel rispetto della legge e delle disposizioni contrattuali, del Regolamento "Norme di comportamento per i responsabili" e delle direttive e raccomandazioni tecniche del Consiglio di fondazione.

Le comunicazioni inviate dalla segreteria o ad essa destinate sono considerate come inviate dalla Fondazione ovvero ad essa destinate.

Se particolari circostanze lo rendono necessario, la segreteria può impartire direttive alla cassa di previdenza per evitare che questa adotti una delibera non conforme alle disposizioni legali, statutarie o regolamentari, alle disposizioni in materia di vigilanza o ai contratti validi per la cassa di previdenza.

## **F. Amministrazione e gestione patrimoniale**

### **27. Organizzazione e compiti dell'amministrazione**

L'amministrazione viene nominata dal Consiglio di fondazione. Essa assicura la gestione operativa ordinaria della previdenza a favore del personale e il disbrigo degli affari correnti della Fondazione e delle singole casse di previdenza affiliate concernenti il rapporto assicurativo. L'amministrazione adempie ai doveri che la legge le impone, controlla e assicura l'osservanza delle disposizioni regolamentari e di altri obblighi, rappresenta la Fondazione verso l'esterno negli ambiti di competenza conferitile dal Consiglio di fondazione e svolge ulteriori mansioni che richiedono un accordo scritto (ad es. gestione delle variazioni, erogazione delle prestazioni di vecchiaia, decesso e invalidità, verifica delle richieste degli assicurati). L'amministrazione adempie ai propri compiti nel rispetto della legge e delle disposizioni contrattuali nonché delle direttive e raccomandazioni tecniche del Consiglio di fondazione.

Inoltre, cura i rapporti con i datori di lavoro affiliati, gli assicurati e gli aventi diritto, per i quali funge da interlocutore per qualsiasi questione.

Le comunicazioni inviate dall'amministrazione o ad essa destinate sono considerate come inviate dalla Fondazione ovvero ad essa destinate.

Se particolari circostanze lo rendono necessario, l'amministrazione può impartire direttive alla cassa di previdenza per evitare che questa adotti una delibera non conforme alle disposizioni legali, statutarie o regolamentari, alle disposizioni in materia di vigilanza o ai contratti validi per la cassa di previdenza.

## **28. Organizzazione e compiti dell'ufficio per la gestione patrimoniale**

L'ufficio per la gestione patrimoniale viene nominato dal Consiglio di fondazione. Compiti e competenze dell'ufficio sono definiti nel Regolamento in materia di investimenti.

L'ufficio per la gestione patrimoniale adempie ai propri compiti nel rispetto della legge e delle disposizioni contrattuali, del Regolamento in materia di comportamento delle persone responsabili e delle direttive e raccomandazioni tecniche del Consiglio di fondazione.

## **G. Organo di revisione e perito in materia di previdenza professionale**

### **29. Organo di revisione**

L'organo di revisione viene nominato dal Consiglio di fondazione per una durata di quattro anni. Esso è indipendente dalla Fondazione, dai membri del Consiglio di fondazione e dalla segreteria della Fondazione sotto il profilo organizzativo, economico e di organico. L'organo di revisione verifica annualmente, in particolare, che la gestione della previdenza professionale, l'organizzazione e la contabilità della Fondazione e delle casse di previdenza siano conformi allo Statuto, ai contratti, alle basi regolamentari, alle raccomandazioni tecniche e alla legislazione e presenta al Consiglio di fondazione una relazione scritta sui risultati di tale verifica.

### **30. Perito in materia di previdenza professionale**

Il perito in materia di previdenza professionale viene nominato dal Consiglio di fondazione per quattro anni; deve essere indipendente ed esercitare il proprio giudizio nonché formulare le proprie raccomandazioni in modo obiettivo. La sua indipendenza non deve essere compromessa in alcun modo, anche solo in apparenza. Il perito esegue i controlli periodici come previsto dalla legge ed emette le necessarie certificazioni peritali, perizie tecnico-assicurative periodiche e, in caso di necessità, ulteriori rapporti.

## **H. Costi**

### **31. Costi**

La Fondazione riscuote i costi di cui al Regolamento sui costi dal datore di lavoro e, nella misura in cui ciò sia previsto dallo stesso regolamento, dall'assicurato.

## **I. Responsabilità, integrità e lealtà dei responsabili**

### **32. Norme di comportamento**

Le disposizioni del presente regolamento sono vincolanti per gli organi e le persone che operano per loro nonché per la segreteria, l'amministrazione, l'organo di revisione, il perito in materia di previdenza professionale e i datori di lavoro affiliati.

Gli organi della Fondazione e le persone che si occupano della previdenza a favore del personale o di altri compiti sono tenuti a rispettare rigorosamente l'obbligo di riservatezza su tutti i fatti di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni, in particolare sulla situazione personale e finanziaria degli assicurati e dei beneficiari di rendita nonché dei loro familiari. L'obbligo di riservatezza rimane valido anche dopo la cessazione dall'incarico o il termine del mandato. Detti soggetti sono tenuti a restituire o a distruggere tutti gli atti in loro possesso.

Gli obblighi sono disciplinati nel Regolamento "Norme di comportamento per i responsabili" emanato dal Consiglio di fondazione.

### **33. Responsabilità**

Tutte le persone preposte all'amministrazione, alla gestione o al controllo della fondazione collettiva rispondono dei danni che arrecano alla fondazione collettiva per dolo o negligenza.

## **J. Rendicontazione**

### **34. Principi**

La Fondazione distingue tra la propria contabilità e quella delle singole casse di previdenza. La rendicontazione viene effettuata secondo le disposizioni legali nonché nel rispetto delle raccomandazioni relative alla presentazione dei conti e dei requisiti dell'autorità di vigilanza.

## **K. Disposizioni finali**

### **35. Primo Consiglio di fondazione**

Il primo Consiglio di fondazione si compone di quattro membri nominati dalla fondatrice e cessa la sua funzione nel momento in cui viene reso noto il risultato delle prime elezioni ordinarie (v. punto 10), al più tardi un anno dopo l'emanazione, da parte dell'organo di vigilanza, della decisione relativa all'assunzione della vigilanza.

### **36. Validità**

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di fondazione in data 08.02.2016, entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Conformemente a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio di fondazione ha facoltà di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. Eventuali modifiche devono essere comunicate all'autorità di vigilanza.